

# COMUNE DI APRILIA

## REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE ED A RISCHIO EMARGINAZIONE

### ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art 38 della Costituzione, dal d.P.R. n. 616/77, dalla legge regionale n. 38/96, dal d.lgs. n. 112/98 e dalla legge n. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini in condizione di bisogno.

### ART. 2 – Finalità

1. Il regolamento ha lo scopo di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone e delle famiglie socialmente ed economicamente più deboli.
2. Tale tipo di intervento intende stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### ART. 3 – Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi le singole persone ed i nuclei familiari sia italiani che stranieri (in regola con il permesso di soggiorno), i quali:

- a) risiedano nel territorio comunale;
- b) versino in condizioni economiche tali da non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari, oppure versino in condizioni di disagio in relazione a situazioni di necessità economiche o di altra natura particolare, da affrontare con interventi di cui al successivo articolo.

### ART. 4 – Forme di intervento

1. Gli interventi di assistenza economica si articolano in:
  - a) assistenza economica ordinaria o continuativa;
  - b) assistenza economica finalizzata;
  - c) assistenza economica straordinaria;
  - d) esonero dalla concorrenza al costo dei servizi a domanda individuale erogati dall'Ente in materia di diritto allo studio.
2. Il Comune si impegna a stanziare nei propri bilanci fondi sufficienti a fronteggiare le spese derivanti dalla applicazione del presente regolamento; tuttavia, nel caso di insufficiente disponibilità degli stanziamenti, ogni intervento previsto dovrà essere opportunamente

ridotto o sospeso in relazione alle capacità finanziarie del bilancio comunale.

#### **ART. 5 – Accesso agli interventi**

1. L'Assistente sociale dell'Ufficio di Segretariato Sociale e/o incaricato dall'Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico, fornisce ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvede a consegnare agli interessati i moduli di domanda e l'elenco della documentazione necessaria. Il richiedente la prestazione, dovrà presentare la domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente di cui al d. lgs. n. 109/98) e di altra documentazione integrativa.
2. L'Assistente sociale dell'Ufficio di Segretariato Sociale provvede, per quanto di sua competenza, a valutare la richiesta svolgendo l'indagine di tipo sociale ed utilizzando gli strumenti tecnici previsti dalla professione; esprime, quindi il proprio parere ed, in caso di favorevole esito, provvede anche ad indicare la tipologia di contributo, la decorrenza e la durata prevista per il tipo di intervento.
3. La domanda e la relativa documentazione, corredata del parere dell'Assistente Sociale con la proposta del tipo di intervento, viene trasmessa al Responsabile del servizio referente comunale per il Segretariato Sociale che provvede, sulla base di una valutazione complessiva, ad accogliere o rigettare l'istanza, mettendo in atto le procedure amministrative necessarie.
4. E' fissato in novanta giorni il termine entro il quale si conclude il procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

#### **ART. 6 – Definizione di nucleo familiare**

1. Possono accedere alle predette tipologie di assistenza economica i destinatari di cui al precedente art 3.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia legittima o di fatto costituita da uno od entrambe i coniugi od i conviventi e dai figli legittimi, adottivi, naturali nonché dai minori in affidamento. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado stabilmente conviventi e, comunque, tutti coloro che appaiono sullo Stato di famiglia anagrafico del richiedente.
3. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone sole e le persone non legate da vincoli di parentela o affinità col richiedente purché la convivenza risulti anagraficamente ed abbia carattere di stabilità.
4. La domanda di assistenza economica non può essere inoltrata da più componenti il nucleo familiare.

## ART. 7 – Definizione di reddito e patrimonio

1. Per reddito si intende la somma di tutte le entrate monetarie di ciascun componente il nucleo familiare, come di seguito specificato:
  - a) il reddito complessivo delle entrate assoggettabili all'I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza, di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto concerne la valutazione dei redditi agrari si fa riferimento alle disposizioni ministeriali al riguardo utilizzate ai fini del calcolo ISEE.
  - b) Ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita da qualunque componente il nucleo familiare, compresi i contributi assistenziali da chiunque erogati, quali, a mero titolo esemplificativo, gli assegni familiari, di mantenimento o di alimenti, integrazioni di natura economica del sistema previdenziale, proventi da prestazioni di lavoro occasionale, ecc., nonché altri eventuali redditi non assoggettabili all'I.R.P.E.F., compresi i benefici di cui alla legge n. 448/98.
2. Il reddito di cui al precedente comma, lettera a), verrà estrapolato dall'ultima dichiarazione o certificazione posseduta dai componenti il nucleo che, comunque, devono rilasciare all'uopo autocertificazione *ex art 46 del d.P.R. n. 445/00* di conferma del persistere delle condizioni.
3. In caso di modifica rilevante, l'Ufficio terrà in considerazione la situazione economica sussistente al momento della richiesta.
4. Le entrate economiche di cui al precedente comma, lettera b), verranno calcolate sulla base di documentazione prodotta dal richiedente (provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, dichiarazione di enti,...), o di sua autocertificazione *ex art 46 del d.P.R. n. 445/00*, e relativamente all'anno di presentazione della domanda.
5. Ai fini dell'accesso al contributo economico, i soggetti destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, ecc), che immobiliare fatta eccezione per l'immobile adibito ad abitazione principale se posseduto a titolo di proprietà ed il cui valore, ai fini dell'I.C.I., non può eccedere la soglia di Euro 75.000,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

## ART. 8 – Criteri di calcolo del contributo economico da erogare

1. Al reddito complessivo del nucleo familiare o della persona singola vanno detratte:
  - a) le spese, regolarmente documentate, relative alla locazione od al mutuo della prima abitazione, come già risultante dalla attestazione ISE (Indicatore della situazione economica);
  - b) le situazioni debitorie, regolarmente documentate, derivanti da condizioni di grave disagio personale o familiare (ad esempio stato di disoccupazione, malattia o quant'altro incida gravemente sull'assetto esistenziale della persona singola o dell'intero nucleo familiare) ed afferenti a spese sanitarie gravi o altro significativamente incidente sul reddito per un ammontare massimo, per il 1° anno di attivazione

dell'intervento, pari ad Euro 2.400,00 complessivi, da definirsi, per gli anni successivi, con atto di Giunta Comunale.

2. La valutazione della situazione economica (ISE) di chi richiede l'intervento è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti componenti la famiglia anagrafica.
3. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico si ottiene sommando il reddito e il patrimonio, di ciascuno, come previsto dall'art 9, e sottraendo quanto previsto qui di seguito dal presente articolo.
4. La situazione economica viene, infatti, calcolata con riferimento all'importo corrispondente all'"assegno sociale" erogato dall'I.N.P.S. (l. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni), il quale viene posto a base dei calcoli come indicatore economico di "soglia" in relazione all'intero nucleo familiare.
5. Gli aumenti percentuali, in relazione ai componenti il nucleo familiare, sono mutuati dal sistema di calcolo stabilito dalle leggi vigenti per il pagamento degli assegni familiari.

In tal modo, e con riferimento all'assegno sociale I.N.P.S. relativo al 2006 (pari ad Euro 4.962,36 annui), si ottiene il seguente calcolo tabellare:

1 persona .....	euro 4.962,36
2 persone 1,094 = 9,4%	" 5.428,82
3 persone 1,17 = 17%	" 5.805,96
4 persone 1,39 = 39%	" 6.897,68
5 persone 1,53 = 53%	" 7.592,41
6 persone 1,69 = 69%	" 8.386,39
7 persone 1,85 = 85%	" 9.180,37

6. Ad ogni variazione annuale dell'indicatore reddituale preso a riferimento (assegno sociale) verranno adeguati automaticamente, con atto amministrativo specifico, i livelli economici dei richiedenti, che avranno diritto al contributo economico in funzione della tipologia della famiglia.

#### ART. 9 – Assistenza economica ordinaria o continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste in un contributo mensile da erogare quattro volte l'anno alle seguenti categorie di cittadini:
  - a) persone singole o in coppia ultrasessantenni;
  - b) persone affette da disabilità permanente riconosciuta, a causa della quale non possono svolgere alcun tipo di attività;
  - c) persone che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che non sono inserite in altre forme di assistenza.
2. Il contributo, è erogato in favore di persone singole o nuclei familiari il cui reddito annuo non superi l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno in corso (= euro 4.962,36 nel 2006). Esso verrà liquidato a cadenza trimestrale nell'arco dell'anno solare in corso, e potrà essere interrotto in qualunque momento qualora sia accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.
3. L'importo del contributo da erogare è di Euro 100,00 mensili per i nuclei familiari a reddito annuo nullo, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

L'importo del contributo da erogare, per i nuclei familiari il cui reddito annuo è compreso tra Euro 0,01 e l'importo dell'assegno sociale I.N.P.S. dell'anno di riferimento (ad esempio euro 4.962,36 per l'anno 2006), è pari ad Euro 75,00

mensili per persona, aumentato in percentuale per ogni componente familiare in più.

Pertanto, sulla base di ciò e del calcolo tabellare di cui all'art 8 sopra riportato, si hanno i seguenti importi mensili ed aumenti percentuali:

- REDDITO ANNUO = Euro 0,00 contributo mensile Euro 100,00 per un anno solare
- REDDITO ANNUO da Euro 0,01 ad Euro 4.962,36 (contributo base mensile di Euro 75,00)

1 persona =	Euro 75,00	
2 persone =	“ 82,05	(+ 9,4%)
3 persone =	“ 87,75	(+ 17,0%)
4 persone =	“ 104,25	(+39,0%)
5 persone =	“ 114,75	(+ 53,0%)
6 persone =	“ 126,75	(+ 69,0%)
7 persone =	“ 138,75	(+ 85,0%)

#### ART. 10 – Assistenza economica finalizzata

1. L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi di sostegno che richiedono il coinvolgimento attivo del fruitore degli interventi stessi. E ciò al fine di contrastare i rischi connessi ad una sua esclusione lavorativa oltre che sociale.
2. L'assistenza finalizzata potrà essere erogata limitatamente ad un solo soggetto per nucleo familiare.
3. Gli utenti cui è rivolta tale progettualità sono da individuare nelle seguenti categorie sociali:
  - a) capofamiglia, con figli minori a carico (compresi i minori in affidamento) che non hanno mai avuto un lavoro o lo hanno perso non per loro colpa o volontà;
  - b) persone separate o divorziate, con priorità a quelle con figli minori a carico, che non percepiscono alimenti e che abbiano presentato regolare denuncia od azione legale contro il coniuge inadempiente;
  - c) persone in stato vedovile prive di trattamento pensionistico di reversibilità con priorità a quelle con minori a carico;
  - d) madri nubili con figli minori non riconosciuti o privi di assegno alimentare se riconosciuti;
  - e) adulti con disabilità lieve per i quali l'inserimento lavorativo verrà effettuato in concorso con gli Uffici ASL competenti;
  - f) soggetti a rischio di emarginazione sociale (ex detenuti, ex tossicodipendenti);
  - g) anziani in condizioni fisiche tali da poter lavorare e che vivono in situazioni di particolare disagio socio-economico.
4. Per nuclei familiari con figli minori, l'assistenza economica finalizzata può essere subordinata all'assolvimento, da parte dei genitori (legittimi, naturali, adottivi, affidatari) delle prescrizioni impartite dal Servizio Sociale riguardo ai compiti educativo-assistenziali (ma anche sanitari, ricreativi, ecc.) concernenti i figli stessi.
5. L'assistenza economica finalizzata consiste nella messa a disposizione del proprio impegno lavorativo in uno dei seguenti settori organizzati

dall'Amministrazione Comunale o da Aziende e soggetti privati, sempre che la situazione reddituale del richiedente, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di manutenzione e custodia (es. apertura e chiusura) di strutture comunali (palestre, biblioteca, campi sportivi, ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- svolgimento di modesti lavori di manutenzione domestica, ecc.

6. Gli incarichi che in tal modo il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiranno in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività meramente "occasionale" e svolta esclusivamente a favore della comunità cittadina e, come tale, non soggetta ad I.V.A.

7. Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio assistito da altri servizi (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginate o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

8. Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di Euro 300,00 mensili per un periodo massimo di dodici mesi, a seconda della progettualità da raggiungere.

9. L'orario di svolgimento della prestazione si articolerà per 5 giorni settimanali per non più di 3 ore al giorno per un totale di 15 ore settimanali. Dal compenso mensile previsto, saranno detratte le ore o le giornate di assenza (pari ad Euro 5,00 all'ora od Euro 15,00 al giorno). La mancata prestazione per più di 5 giorni consecutivi comporta la cessazione dell'assistenza finalizzata ed il subentro di un altro assistito.

10. Il contributo verrà erogato a condizione che il richiedente accetti espressamente di svolgere l'attività individuata dall'Ente e di adempiere alle prescrizioni impartite dal Servizio Sociale. In caso di rifiuto a svolgere l'attività assegnata o in caso di mancata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, lo stesso verrà escluso dall'assistenza e non potrà beneficiare di alcun altro contributo.

11. Per i cittadini che vorranno fruire dell'assistenza economica finalizzata dietro l'assolvimento di un'attività, verrà elaborato dal Servizio Sociale Comunale, anche in collaborazione con quelli sanitari, un progetto individualizzato, nel quale sarà indicata l'attività da svolgere, le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo. I soggetti svolgeranno tale attività seguendo le indicazioni dell'Assistente Sociale Responsabile del Procedimento che segue il caso. Le eventuali inadempienze dei soggetti assegnati saranno segnalate ai Servizi Sociali per i provvedimenti sopra indicati.

#### ART. 11 – Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e l'assetto familiare

- quali, ad esempio, spese eccezionali per calamità naturali, per gravi eventi morbosi che comportino esborsi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; diminuzione di reddito per il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc.
2. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo da erogare sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato nei precedenti articoli e non dovrà, comunque, superare i parametri di reddito previsti dall'art 8.
  3. Il sussidio, in unica soluzione, non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 750,00.
  4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere i sussidi continuativi o finalizzati di cui ai precedenti artt. 9 e 10.
  5. Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti (es. cittadini in transito privi di risorse), su proposta motivata dall'operatore sociale, si potrà disporre l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 200,00 ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Servizio Economato con anticipazione di cassa per un massimo di Euro 1.000,00 annuali.
  6. L'economato trasmetterà apposito rendiconto mensile al settore Attività Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

**ART. 12 – Esonero dalla concorrenza al costo dei servizi a domanda individuale erogati dall'Ente in materia di diritto allo studio.**

I soggetti di cui all'art 3, lettera b), che richiedano all'Ente il servizio di refezione e/o trasporto scolastico sono esonerati dal concorrere al costo di codesti servizi qualora si trovino in una situazione economico-finanziaria attestata da un ISEE, riferentesi ad una posizione reddituale dell'anno precedente quello della richiesta del servizio, pari a zero.

**ART. 13 – Controlli**

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti l'assistenza economica, saranno effettuati a campione o laddove esista un ragionevole dubbio, secondo apposita regolamentazione.

**ART. 14 – Azione di rivalsa per sussidi indebiti**

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale a seguito di dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art 496 del C.P.